

LA TELA DI PENELOPE: VERSO UN'ALTRA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE

di **Francesco MARTIN***

ABSTRACT

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato il D.D.L. nr. 893, Pittalis, che interviene sulla prescrizione. In particolare viene prevista una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo a sentenza di condanna in Appello. Se la sentenza di impugnazione non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso e si calolerà anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calolerà ai fini della prescrizione. Il testo è stato trasmesso al Senato per il consueto esame.

SOMMARIO

1. Le proposte di modifica..... 1
2. Profilo di critica7
3. Brevi riflessioni conclusive7

1. LE PROPOSTE DI MODIFICA

La disciplina della prescrizione si avvia verso una nuova ed ennesima modifica.

Tale istituto, a ben vedere, è stato nel corso di breve tempo oggetto di varie riforme: dopo la legge ex Cirielli si sono infatti succedute la riforma Orlando, nel 2017, la riforma Bonafede, nel 2019 e, da ultimo, la riforma Cartabia nel 2021.

* Avvocato del foro di Venezia.

¹ «Art. 1. (Modifica all'articolo 159 del codice penale) 1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale sono inseriti i seguenti: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla

In sede di lavori preliminari vi erano tre disegni di legge all'esame della Camera (n. 745, Costa¹, n.

pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ». Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale) 1. L'articolo 161-bis del codice penale è abrogato».

893, Pittalis², n. 1036 Maschio³) che si proponevano di abrogare l'art. 161-bis c.p. e, quindi, la regola, introdotta dalla riforma Bonafede e confermata dalla riforma Cartabia, del blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Tali atti si prefiguravano lo scopo di far sì che i reati potessero tornare a prescriversi in appello e in Cassazione, come accadeva prima della riforma Bonafede. Va infatti ricordato che l'art. 161-bis c.p. è stato introdotto dalla riforma Cartabia che si è limitata a un più preciso inquadramento sistematico-formale della sentenza di condanna di primo grado: non causa di sospensione del corso della prescrizione, come nella riforma Bonafede, ma dies ad quem. A ben vedere la sostanza, dalla riforma Bonafede alla riforma Cartabia, è rimasta invariata:

² «Art. 1. (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 158, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole: « o la continuazione » sono soppresse; b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente: « Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta »; c) all'articolo 160: 1) al primo comma è premesso il seguente: « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna »; 2) al primo comma, le parole: « il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « e il decreto di citazione a giudizio »; d) l'articolo 161 è sostituito dal seguente: « Art. 161. - (Effetti della sospensione e dell'interruzione) - La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 »; e) l'articolo 161-bis è abrogato. Art. 2. (Abrogazione

la sentenza di primo grado blocca per sempre il corso della prescrizione⁴.

Tratto comune, dunque, alle tre proposte era quello di eliminare l'art. 161-bis c.p. e con esso il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (di fatto introdotto dalla riforma Bonafede).

Ciò si deduce non solo dall'espressa previsione, in ogni proposta, dell'abrogazione dell'articolo appena citato, ma anche dai vari commenti che accompagnano le proposte di legge di cui si discute. In tutte le relazioni si denunciava la scelta di bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio facendo leva, soprattutto, sulla necessità di evitare imputati e indagati a vita e dando così ascolto alle innumerevoli voci contrarie che si erano

dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità) 1. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato».

³ «Art. 1. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 158, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole: « o la continuazione » sono soppresse; b) all'articolo 159: 1) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice »; c) all'articolo 160 è premesso il seguente comma: « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna »; d) l'articolo 161-bis è abrogato»

⁴ G.L. GATTA, *Prescrizione e improcedibilità: alla Camera prove tecniche di una ennesima, improvvida, riforma*, in *Sist. Pen.*, 23.06.2023.

sollevate in dottrina e in giurisprudenza all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Bonafede.

Con riferimento ai tratti distintivi, i disegni di legge Costa e Maschio proponevano di tornare alla riforma Orlando, reintroducendo nell'art. 159 c.p. il meccanismo automatico di sospensione del corso della prescrizione, in appello e in Cassazione, per non più di diciotto mesi ciascuno, limitato al caso di sentenza di condanna pronunciata nel giudizio precedente; in sostanza la prescrizione si sblocca dopo il primo grado e, solo in caso di condanna, si dà al giudice più tempo - tre anni, complessivamente, tra secondo e terzo grado - per definire il procedimento prima che maturi la prescrizione del reato.

Le due proposte in esame prevedevano la sola abrogazione dell'art. 161-bis c.p., non anche della causa di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p.; il risultato sarebbe stato, quindi, quello di consentire una compresenza tra prescrizione sostanziale, che avrebbe continuato a decorrere con la sospensione del procedimento in sede di gravame, e il regime di improcedibilità, situazione che avrebbe potuto dare vita a problemi applicativi di non poco conto.

Difatti nei giudizi di secondo e terzo grado sarebbero coesistiti due diversi termini: quello di prescrizione del reato e quello di improcedibilità dell'azione penale, l'uno, avviato con la commissione del reato; l'altro, avviato con l'inizio del giudizio di impugnazione (più precisamente, novanta giorni dopo la data della scadenza del termine di impugnazione della sentenza di primo o di secondo grado).

Il procedimento penale avrebbe potuto quindi concludersi, dopo il primo grado, o perché il reato si sarebbe prescritto o perché l'azione penale sarebbe diventata improcedibile, a seconda del termine che matura per primo⁵.

La proposta Pittalis, nella sua prima formulazione, invece proponeva di abrogare, oltre all'art. 161-bis c.p., anche l'art. 344-bis c.p.p.; infatti, come la nuova causa di improcedibilità si sarebbe tradotta in una prescrizione mascherata semplicemente da una diversa veste formale (quella

processuale) e che, in ogni caso, non avrebbe risolto i problemi derivanti dalla disorganizzazione che vive il processo penale.

Si parte da due considerazioni, non di certo scontate: la prescrizione non è lo strumento col quale rimediare alle inefficienze del processo penale e non è un meccanismo pensato per garantire la ragionevole durata del processo.

Se si muove da queste considerazioni, non sorprende come la proposta legislativa era volta ad introdurre una modifica normativa che, in sostanza, consiglia un ritorno alla disciplina della legge ex-Cirielli. Si avanzava, infatti, l'idea di mantenere inalterati i termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. e di modificare l'art. 159 c.p. in materia di sospensione della prescrizione ritornando allo stesso testo normativo esistente prima della riforma Orlando (senza, dunque, introdurre alcun limite alla sospensione del procedimento in sede di gravame).

È interessante notare come venga in luce anche l'intento di modificare un particolare aspetto che era stato introdotto dalla riforma Bonafede e che era stato al centro di notevoli critiche da parte degli operatori del diritto.

L'art. 158 c.p., infatti, a partire dal 2019 prevede che il termine della prescrizione inizi a decorrere, nel caso di reato continuato, dal giorno della cessazione della continuazione.

Il legislatore ha deciso, quindi, di considerare il reato continuato come unico reato ai fini del calcolo della prescrizione, consentendo così la possibile produzione di effetti sfavorevoli all'imputato, nonostante la giurisprudenza sia costante nel ritenere che la considerazione del reato continuato come un unico reato sia ammissibile solo quando da ciò conseguano effetti favorevoli.

Così, le tre proposte normative suggerivano un ritorno all'originaria disciplina sopprimendo il riferimento alla continuazione nell'ambito dell'art. 158 c.p.-

A differenza delle proposte Costa e Maschio, tuttavia, la prima proposta Pittalis non voleva ritornare alla riforma Orlando (al relativo meccanismo di sospensione del corso della

⁵ G.L. GATTA, *Op.cit.*-

prescrizione nei giudizi di impugnazione), ma all'assetto di disciplina precedente alla riforma Orlando⁶.

Non basta, la proposta Pittalis cancellava non solo le riforme Bonafede e Orlando, ma anche la riforma Cartabia: superava infatti, come si è detto, il sistema della improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Si trattava, per alcuni aspetti una proposta più lineare, perché nel reintrodurre la prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione elimina l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. e, quindi, la concorrenza tra i due istituti.

Il 16 gennaio la Camera ha approvato il "nuovo" DDL Pittalis, che ha recepito alcune modifiche rispetto all'originale formulazione.

La proposta, ora trasmessa al Senato è così articolata «Art. 1. (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente: «Art. 159-bis. - (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) - Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa. Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. I periodi di sospensione di cui al primo comma

sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è proscioltto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello »; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « , la sentenza di condanna e il decreto di condanna »; c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: « e 640-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis, »; d) l'articolo 161-bis è abrogato.

Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità) 1. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3. (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: « , e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, » sono soppresse e dopo le parole: « del l'articolo 304 » sono aggiunte le seguenti: « del presente codice »; b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: « o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis » sono soppresse; c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati; d) all'articolo 578: 1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 2) alla rubrica, le parole: « e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione » sono soppresse.

⁶ D. TENENBAUM, *Ci risiamo: l'ennesimo tentativo di riformare la prescrizione. Chissà che non sia la volta buona*, in *Pen. Dir. proc.*, 13.10.2023.

Art. 4. (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 165-ter: 1) al comma 1, le parole: « della disposizione di cui all'articolo 175-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale »; 2) alla rubrica, le parole: « 344-bis del codice » sono sostituite dalle seguenti: « 159-bis del codice penale »; b) l'articolo 175-bis è abrogato».

Esaminando il testo si evince che, la lettera a), introducendo nel codice penale l'art. 159-bis, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione.

In base a tale articolo il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 (tale previsione è stata introdotta

dall'art. 1, comma 1, lett. i) D.Lgs. 150/2022); richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il nuovo articolo 159-bis prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di

appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

Si evidenzia che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 (c.d. L. Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio.

Si evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d'appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione.

I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p.-

L'articolo 544 c.p.p. prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia del dispositivo.

Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

L'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-bis, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribunale o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare i termini previsti dall'articolo 544 c.p., per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 c.p. essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.

Il nuovo articolo 159-bis prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono

essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

Nel primo caso quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione, ovvero quando nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo l'imputato è proscioltto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

In particolare, si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, c.p.p.-

L'articolo 623-bis disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, prevedendo: - alla lettera b), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado; - alla lettera b-bis) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Infine, le disposizioni di cui all'art. 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. La lettera b), modificando il primo comma dell'articolo 160 c.p., aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna.

La lettera c), modificando il secondo comma dell'art. 161 c.p., estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

La novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di: lesioni personali e (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 585, limitatamente ai casi di cui dell'art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2, c.p. e atti persecutori (art. 612-bis c.p.)⁷.

L'articolo 2 del DDL Pittalis abroga l'articolo 344-bis c.p.p., in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione dell'art. 344-bis, al fine di: eliminare il riferimento all'articolo 344-bis dagli articoli 129-bis, c. 4, 157-ter, comma 2, c.p.p.; abrogare gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7; modificare la rubrica dell'art. 578.

Infine, l'art. 4, introdotto anche questo nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'art. 165-ter delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando art. 344-bis c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo art. 159-bis c.p.

Viene inoltre contestualmente abrogato l'art. 175-bis delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex art. 344-bis del codice.

⁷ Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti: l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.); - l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (art. 576, comma 1, n. 5, c.p.); - l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p.); - l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il

discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.); - l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, comma 2, c.p.).

2. PROFILO DI CRITICA

Ancora durante la discussione delle tre proposte di modifica del regime della prescrizione, una parte della dottrina ha evidenziato alcuni aspetti critici⁸.

In particolare, l'abolizione dell'improcedibilità, in piena fase di attuazione del PNRR, comporterebbe un grave *vulnus*.

Volendo fare una sintesi delle varie critiche che sono state fatte, si può dire che l'aspetto di maggiore contestazione ha ad oggetto la scelta di abolire la nuova causa di improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia, poiché la stessa sarebbe in grado di rimediare alle restanti criticità della riforma ponendo un limite all'estensione altrimenti potenzialmente infinita dell'accertamento, garantendo il rispetto di un canone fondamentale per la stessa Corte EDU: il *fair trial* e la ragionevole durata *ex art. 6* della Convenzione.

A tal proposito viene sottolineato come, prima di procedere ad una abrogazione di tale strumento, bisognerebbe vedere i risultati a cui lo stesso ha condotto, dati alla mano. Ed effettivamente i dati che fino ad ora sono stati raccolti sembrano rassicuranti: i tempi del giudizio penale in sede di impugnazione sono diminuiti notevolmente nell'intero territorio nazionale, con la conseguenza che eliminare l'art. 344-*bis* c.p.p. potrebbe comportare un'inversione di tendenza⁹.

D'altronde, l'Italia non si può permettere, visti anche gli obiettivi che devono essere raggiunti in attuazione del PNRR, il ritorno ad un modello che rischierebbe di allungare i tempi della giustizia, non essendoci più alcuna causa di improcedibilità e

potendo dunque operare periodi anche lunghi di sospensione¹⁰.

3. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Appare oramai evidente che la disciplina della prescrizione andrà, presumibilmente in tempi brevi, incontro all'ennesima riforma.

Il testo, salvo modifiche ulteriori, prevede un'autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, stabilendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e per un tempo non superiore a un anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado.

Il periodo di sospensione è comunque computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di accertamento di nullità.

Tale soluzione rappresenta un miglioramento della riforma Bonafede che aveva reso imprescrittibili i reati mediante il blocco del corso della prescrizione nonostante le garanzie costituzionali che la stessa presidia: il diritto all'oblio e la finalità rieducativa della pena che, con il passare del tempo, subentrano alla finalità general-preventiva che giustifica la risposta punitiva dello Stato verso un fatto costituente reato¹¹.

Viene poi abrogato l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

⁸ G.L. GATTA, *Op.cit.*

⁹ Il *Disposition Time* (DT) è il parametro concordato dal Governo con la Commissione Europea per misurare l'obiettivo della riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale nei tre gradi del giudizio; un obiettivo da raggiungere da qui a tre anni e mezzo. L'ultimo monitoraggio del Ministero della giustizia evidenzia, per il 2022, una diminuzione del DT nel giudizio penale di appello, su base nazionale, pari al 9,6% rispetto alla baseline del 2019, concordata con la Commissione UE come punto di riferimento per il conseguimento dell'obiettivo PNRR. Il dato è ancora migliore per il giudizio di Cassazione: - 20,7%.

A Napoli il DT è diminuito del 59,3%; a Brescia del 43,6%, a Salerno del 33,9%, a L'Aquila del 31%, a Torino del 28%, a Reggio Calabria del 27,4%, a Caltanissetta del 26,7%, a Bologna del 26,2%. Molto buoni o buoni sono anche i risultati di altri distretti, che vanno rapportati alla baseline di partenza (dove era già buona, la percentuale di riduzione del DT è generalmente inferiore): Bari (- 19,3%), Campobasso (- 16,8%), Cagliari (- 7, 4%), Messina (-6,7%), Venezia (- 6,4%), Ancona (- 3,6%), Milano (- 0,2%).

¹⁰ Per una più approfondita analisi delle criticità si rimanda a G.L. GATTA, M. GIALUZ, *Op. cit.*

¹¹ D. TENENBAUM, *Op. cit.*

Rispetto alla nuova causa di improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p., invece, si pongono maggiori dubbi di carattere sistematico, compresi problemi di natura processuale: il rapporto tra la nuova causa di improcedibilità e il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione proposta, quello tra la sentenza di assoluzione e la declaratoria di improcedibilità in sede di appello, nonché la scelta del trasferimento della decisione sulla confisca, all'esito della declaratoria d'improcedibilità, dal giudizio di cognizione a quello di prevenzione.

Non può tuttavia non essere tenuta in considerazione l'aspetto prettamente matematico; la riforma Cartabia sta avendo, quantomeno per quanto riguarda la riduzione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, un impatto positivo sui procedimenti penali. Termini che, è bene ricordarlo, obbligatoriamente devono subire un contenimento per consentire di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR.

Proprio su questo ultimo punto una parte della dottrina aveva avanzato delle perplessità e delle proposte di modifica; da un lato si sarebbe potuto lasciare che la nuova causa di improcedibilità facesse il suo corso per verificare se, effettivamente, la stessa fosse in grado in qualche modo di favorire la creazione di una macchina giudiziaria più efficiente e più organizzata.

Dall'altro si sarebbe potuto ritornare alla disciplina prevista all'indomani della ex-Cirielli.

Quello che in ogni caso lascia dei dubbi è la continua e costante modifica dei principi in tema di diritto penale e processuale penale.

Si assiste difatti, ad ogni mutamento del quadro politico ed istituzionale, ad una parallela modifica normativa che, in alcuni casi, più che rispondere ad esigenze di riforma è improntata alla cancellazione di quanto realizzato dalla precedente maggioranza parlamentare.

In tal modo quindi si assiste ad un distorto e schizofrenico susseguirsi di norme che non aiutano coloro che quotidianamente operano nelle aule di giustizia e non consentono il progredire della civiltà giuridica, ma anzi comportano un arretramento o una stasi inutile e, forse, anche dannosa.